



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 176

2° Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di venerdì 1° dicembre 2023

---

---

**INDICE****Commissioni permanenti**5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . Pag. 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Venerdì 1° dicembre 2023

**Plenaria**

**160<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 17.0.35 (testo 2), 1.0.1000/5 (testo 2), 4.0.1000/14 (testo 2), 13.0.500/2 (testo 2), 14.0.500 (testo 2), 15.0.500 (testo 2) e 21.0.500 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti 8.0.9 (testo 2), 12.0.500 e 15.0.500/1.

Informa poi che l'emendamento 12.0.5 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/912/39/5, pubblicato in allegato.

Si passa all'esame degli emendamenti rimasti accantonati.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre formula un invito a ritirare l'emendamento 1.0.10 e a trasformarlo in ordine del giorno.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al Governo su tutti e tre i suddetti emendamenti.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.0.10 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/912/38/5, pubblicato in allegato.

Con distinte e successive votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il sottosegretario FRENI si esprime in senso contrario sull'emendamento 8.8, mentre invita i proponenti a ritirare l'emendamento 8.0.9 (testo 2).

Dopo che il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si è espresso in senso conforme al Governo su entrambi i predetti emendamenti, il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 8.0.9 (testo 2), mentre la proposta emendativa 8.8, posta in votazione, viene respinta.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sull'emendamento 9.18.

Dopo che il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si è espresso in senso conforme al Governo sul medesimo emendamento, la proposta 9.18 viene posta in votazione e respinta.

Il PRESIDENTE comunica che restano accantonate le proposte 9.0.56 (testo 2), 11.5 (testo 2) e 13.0.42 (testo 3) in attesa che si concludano le relative interlocuzioni con il Governo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,50.*

Ha la parola il sottosegretario FRENI, il quale informa la Commissione della necessità di porre in votazione un nuovo testo dell'emendamento 17.0.35, che assicuri un compenso paritario a quello spettante agli altri membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS anche al nuovo rappresentante, che integrerà il Consiglio medesimo per l'esame delle questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità. Specifica che, a tal fine, l'emendamento 17.0.35 (testo 2), introduce una previsione di spesa provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE pone indi in votazione l'emendamento 17.0.35 (testo 2), che viene approvato all'unanimità.

Comunica, quindi, che sono pervenute le riformulazioni degli emendamenti 11.5 (testo 2) e 13.0.42 (testo 3) – rimasti accantonati – in nuovi testi, pubblicati in allegato.

Il sottosegretario FRENI si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 11.5 (testo 3) e 13.0.42 (testo 4).

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al Governo su entrambi i suddetti emendamenti.

Con distinte e successive votazioni, le proposte 11.5 (testo 3) e 13.0.42 (testo 4) sono approvate.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame delle proposte emendative dei relatori e del Governo e dei relativi subemendamenti.

Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 1, il sottosegretario FRENI, dopo aver invitato la Commissione ad accogliere l'emendamento 1.0.1000, d'iniziativa del Governo, si esprime in senso favorevole sul subemendamento 1.0.1000/5, subordinatamente alla riformulazione in un nuovo testo, mentre il parere è contrario su tutti i restanti subemendamenti.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si esprime favorevolmente sull'emendamento 1.0.1000 ed in senso conforme al Governo su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in merito ai subemendamenti sui quali il relatore e il rappresentante del Governo si sono espressi in senso contrario, il PRESIDENTE dichiara tecnicamente respinti i subemendamenti 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4, 1.0.1000/6, 1.0.1000/7, 1.0.1000/8, 1.0.1000/9, 1.0.1000/10 e 1.0.1000/11.

Posto in votazione, è quindi approvato il subemendamento 1.0.1000/5 (testo 2).

Viene poi posto in votazione l'emendamento 1.0.1000, come subemendato, che risulta approvato all'unanimità.

Il sottosegretario FRENI, dopo aver invitato la Commissione a votare l'emendamento 2.0.1000, d'iniziativa del Governo, esprime parere contrario sui subemendamenti 2.0.1000/1 e 2.0.1000/2.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si esprime favorevolmente sull'emendamento 2.0.1000 ed in senso conforme al Governo su entrambi i subemendamenti ad esso riferiti.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento sui subemendamenti 2.0.1000/1 e 2.0.1000/2, posti ai voti, gli stessi risultano respinti.

Pone indi ai voti l'emendamento 2.0.1000, che risulta approvato.

Passando alle proposte riferite all'articolo 3, il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.0.500 e 3.0.501, che, posti in votazione, risultano approvati.

Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 4, il sottosegretario FRENI, dopo aver invitato la Commissione a votare favorevolmente l'emendamento 4.0.1000, d'iniziativa del Governo, si esprime in senso favorevole sul subemendamento 4.0.1000/14, come riformulato in un nuovo testo, mentre il parere è contrario sui restanti subemendamenti.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si esprime favorevolmente sull'emendamento 4.0.1000 ed in senso conforme al Governo su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

Poiché non vi sono richieste di intervento con riguardo ai subemendamenti sui quali il relatore e il rappresentante del Governo si sono espressi in senso contrario, il PRESIDENTE pone ai voti i subemendamenti 4.0.1000/1, 4.0.1000/2, 4.0.1000/3, 4.0.1000/4, 4.0.1000/5, 4.0.1000/6, 4.0.1000/7, 4.0.1000/8, 4.0.1000/9, 4.0.1000/10, 4.0.1000/11, 4.0.1000/12 e 4.0.1000/13, che risultano respinti.

Posto in votazione, è invece approvato il subemendamento 4.0.1000/14 (testo 2).

È, quindi, posto in votazione l'emendamento 4.0.1000, come subemendato, che viene approvato.

Il PRESIDENTE propone di accantonare momentaneamente gli emendamenti dei relatori e del Governo, e i relativi subemendamenti, riferiti agli articoli 12, 13, 14 e 15 e di passare all'esame delle proposte d'iniziativa dei relatori e del Governo riferite all'articolo 21.

Convieni la Commissione.

Il sottosegretario FRENI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 21.1000, d'iniziativa del Governo, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti ad esso riferiti. Il parere è favorevole sull'emendamento 21.0.500, come riformulato in un nuovo testo, mentre è contrario sul subemendamento 21.0.500/1. Formula, infine, un invito alla Commissione ad approvare l'emendamento 21.0.1000, d'iniziativa del Governo.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere favorevole sulle proposte emendative 21.1000 e 21.0.1000, e si esprime in senso conforme al Governo sui subemendamenti riferiti all'emendamento 21.1000, nonché all'emendamento 21.0.500.

Non essendovi richieste di intervento in merito ai subemendamenti riferiti alla proposta 21.1000, risultano respinti i subemendamenti 21.1000/1, 21.1000/2, 21.1000/3 e 21.1000/4.

Viene indi posto ai voti e approvato l'emendamento 21.1000.

Posto in votazione, è poi respinto il subemendamento 21.0.500/1.

Interviene il senatore MANCA (*PD-IDP*) per dichiarare la propria contrarietà all'emendamento 21.0.500 (testo 2). Contesta, in particolare, le modalità che il Governo sta adottando nel processo di ricostruzione delle città toscane colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2023. Ritiene, al riguardo, che si sarebbe dovuto procedere con la decretazione d'urgenza, evitando di ricorrere ad episodici interventi, affidati a singoli emendamenti. Richiama, quindi, l'attenzione sulla proposta emendativa del proprio Gruppo, rimasta accantonata, 9.0.56 (testo 2), a prima firma del senatore Parrini, intesa a promuovere un intervento organico a favore dei territori colpiti della regione Toscana.

Lamenta, altresì, la scelta politica di affidare la ricostruzione alle compagnie assicurative, nonché quella di attingere, ai fini del processo ricostruttivo in Toscana, a risorse e relative modalità precedentemente previste per i territori della regione Emilia-Romagna.

Posto in votazione, l'emendamento 21.0.500 (testo 2) è approvato.

Dopo che il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ha dichiarato di aggiungere la firma all'emendamento 9.0.56 (testo 2), lo stesso viene posto in votazione e respinto.

Viene, infine, posto ai voti e approvato l'emendamento 21.0.1000.

*La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,45.*

Il PRESIDENTE comunica che, in attesa di concludere le interlocuzioni con il Governo sugli emendamenti rimasti accantonati, si passa all'esame degli ordini del giorno.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/912/1/5, G/912/2/5, G/912/3/5, G/912/4/5, G/912/5/5, G/912/6/5,

G/912/7/5, G/912/8/5, G/912/9/5, G/912/14/5, G/912/15/5, G/912/24/5, G/912/26/5, G/912/28/5, G/912/34/5, G/912/35/5, G/912/36/5, G/912/38/5 e G/912/39/5.

Il parere è, altresì, favorevole sugli ordini del giorno G/912/10/5, G/912/12/5, G/912/13/5, G/912/27/5 e G/912/37/5, a condizione che gli stessi siano riformulati modificando l'impegno al Governo in un impegno a valutare l'opportunità di adottare le misure proposte.

Il parere è poi favorevole sugli ordini del giorno G/916/16/5, G/912/25/5, G/912/29/5, G/912/30/5, G/912/31/5, G/912/32/5 e G/912/33/5, a condizione che essi siano riformulati sostituendo la locuzione « nel primo provvedimento utile » con la locuzione « quanto prima ».

Per quanto riguarda gli analoghi ordini del giorno G/912/17/5, G/916/18/5, G/912/19/5, G/916/20/5, G/912/21/5, G/916/22/5 e G/912/23/5, il parere favorevole è condizionato a una riformulazione che tenga conto – oltre che della necessità di sostituire la locuzione « nel primo provvedimento utile » con la locuzione « quanto prima » – anche della necessità di sopprimere il termine « insostenibile » prima del termine « compressione ». Invita inoltre i proponenti a convergere su un unico ordine del giorno riformulato.

Invita, infine, i proponenti a riformulare l'ordine del giorno G/912/11/5 in un testo identico all'ordine del giorno G/912/2/5, anch'esso relativo all'aliquota Iva sui pellet, sul quale si è espresso favorevolmente.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al Governo su tutti gli ordini del giorno.

Interviene brevemente il senatore PATUANELLI (*M5S*) per osservare che gli ordini del giorno G/912/2/5 e G/912/11/5, per quanto vertenti su analoga tematica, hanno obiettivi differenti.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/912/15/5.

I rispettivi proponenti riformulano gli ordini del giorno G/912/10/5 (testo 2), G/912/11/5 (testo 2), G/912/12/5 (testo 2), G/912/13/5 (testo 2), G/916/16/5 (testo 2), G/916/18/5 (testo 2), G/912/19/5 (testo 2), G/916/20/5 (testo 2), G/912/21/5 (testo 2), G/916/22/5 (testo 2), G/912/23/5 (testo 2), G/912/25/5 (testo 2), G/912/27/5 (testo 2), G/912/29/5 (testo 2), G/912/30/5 (testo 2), G/912/31/5 (testo 2), G/912/32/5 (testo 2), G/912/33/5 (testo 2) e G/912/37/5 (testo 2), nel senso indicato dal rappresentante del Governo, pubblicati in allegato.

Sono pertanto accolti dal Governo gli ordini del giorno G/912/1/5, G/912/2/5, G/912/3/5, G/912/4/5, G/912/5/5, G/912/6/5, G/912/7/5, G/912/8/5, G/912/9/5, G/912/10/5 (testo 2), G/912/11/5 (testo 2), G/912/12/5 (testo 2), G/912/13/5 (testo 2), G/912/14/5, G/912/15/5, G/916/16/5 (testo 2), G/912/23/5 (testo 2), G/912/24/5, G/912/25/5 (testo 2),

G/912/26/5, G/912/27/5 (testo 2), G/912/28/5, G/912/29/5 (testo 2), G/912/30/5 (testo 2), G/912/31/5 (testo 2), G/912/32/5 (testo 2), G/912/33/5 (testo 2), G/912/34/5, G/912/35/5, G/912/36/5, G/912/37/5 (testo 2), G/912/38/5 e G/912/39/5.

Concluso l'esame degli ordini del giorno, il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione degli emendamenti dei relatori e del Governo ancora accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 15.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 15.0.500, nel testo riformulato dai relatori. Il parere è invece contrario sul subemendamento 15.0.500/1, ad esso riferito.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al Governo sul predetto subemendamento, che viene ritirato dal senatore Gelmetti.

È indi posto ai voti l'emendamento 15.0.500 (testo 2), che viene approvato all'unanimità.

Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 14.0.500, sulla quale il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dichiara la contrarietà del suo Gruppo all'emendamento 14.0.500 (testo 2), lamentando, in particolare, che la maggioranza si accinga ad intervenire a ridosso della scadenza della concessione delle tratte autostradali A24 e A25 ad Anas Spa. Contestata, inoltre, che nel testo in esame non sia presa in considerazione l'introduzione di tariffe agevolate per coloro che viaggiano per ragioni di lavoro, per ragioni sanitarie e per altre specifiche esigenze.

Esprime, quindi, le sue perplessità in merito alla chiusura del tavolo interistituzionale che vedeva la partecipazione dei sindaci interessati dalle tratte e nei riguardi del quale anche l'attuale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva espresso un giudizio favorevole.

Preannuncia, infine, l'intenzione del suo Gruppo di presentare, nel corso dell'esame del provvedimento in titolo in Assemblea, ulteriori emendamenti volti a risolvere le questioni che la proposta in votazione lascia, a suo parere, sospese.

Interviene il senatore LIRIS (*FdI*) per dichiarare il voto convintamente favorevole del suo Gruppo sull'emendamento in votazione. Evidenzia, al riguardo, come comportamenti, a suo giudizio erronei, tenuti dal precedente Esecutivo abbiano condotto alla soccombenza dello Stato in sede giudiziaria, con conseguenti gravi penalizzazioni per i lavoratori coinvolti.

L'emendamento 14.0.500 (testo 2), posto in votazione, risulta approvato.

*La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 16,30.*

Il PRESIDENTE comunica che i relatori hanno presentato l'emendamento 3.0.502, pubblicato in allegato.

Concede, quindi, la parola al sottosegretario FRENI per l'espressione dei pareri sugli emendamenti, rimasti accantonati, riferiti all'articolo 13.

Il sottosegretario FRENI, dopo aver comunicato che si renderà necessario apportare una modifica di *drafting* all'emendamento 13.0.500 (volta a sostituire il riferimento all'entrata in vigore delle disposizioni con quello all'applicazione delle stesse), esprime parere favorevole sull'emendamento 13.0.500, sul subemendamento 13.0.500/8, nonché sul subemendamento 13.0.500/2, a condizione che quest'ultimo sia riformulato eliminando la lettera *e*). Il parere è invece contrario sui restanti subemendamenti riferiti alla proposta 13.0.500.

Dopo aver invitato la Commissione ad accogliere la proposta emendativa 13.0.1000, d'iniziativa del Governo, si esprime in senso contrario sui subemendamenti ad essa riferiti.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al Governo su tutti i subemendamenti riferiti alla proposta 13.0.500. Esprime poi parere favorevole sulla proposta emendativa 13.0.1000, mentre si esprime in senso conforme al Governo su tutti i subemendamenti ad essa riferiti.

Non essendovi richieste di intervento i subemendamenti 13.0.500/1, 13.0.500/3, 13.0.500/4, 13.0.500/5, 13.0.500/6 e 13.0.500/7, vengono respinti.

Con distinte e successive votazioni, sono indi approvati i subemendamenti 13.0.500/2 (testo 2) e 13.0.500/8, nonché la proposta 13.0.500, come subemendata.

Poiché nessuno chiede di intervenire in merito ai subemendamenti 13.0.1000/1, 13.0.1000/2, 13.0.1000/3, gli stessi vengono respinti.

Interviene il senatore MANCA (*PD-IDP*) per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 13.0.1000. Dopo aver richiamato le considerazioni già esposte in sede di dichiarazione di voto sulla proposta 21.0.500 (testo 2), contesta, con specifico riferimento all'emendamento in votazione, la scelta della maggioranza di aver escluso dalle mi-

sure di sostegno alle imprese le piccole imprese e le realtà artigianali, tipiche del tessuto produttivo toscano, tenendo in considerazione le sole imprese la cui attività è prevalentemente rivolta all'esportazione.

Ribadisce, infine, la sua contrarietà alle modalità con cui il Governo sta affrontando il processo ricostruttivo dei territori toscani colpiti dagli eventi calamitosi del novembre 2023.

Anche il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento in votazione, sottolinea come la scelta di privilegiare le sole imprese esportatrici genererà inevitabilmente sfiducia nei cittadini.

L'emendamento 13.0.1000, posto in votazione, è approvato.

Viene, quindi, posto in votazione e approvato l'emendamento 3.0.502.

Si passa, infine, all'esame della proposta emendativa 12.0.500, in relazione alla quale il sottosegretario FRENI formula un invito al ritiro, precisando che il Governo assicura la sua disponibilità a valutare l'introduzione di disposizioni in materia di garanzie nel contesto dell'esame della manovra di bilancio.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), nell'accedere all'invito formulato dal rappresentante del Governo, comunica la propria intenzione di trasformare l'emendamento in ordine del giorno. Preannuncia, altresì, la presentazione di una proposta emendativa in materia di garanzie nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio.

Dopo che i senatori LIRIS (*FdI*) e PATUANELLI (*M5S*) hanno espresso apprezzamento per le rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, interviene il senatore MANCA (*PD-IDP*) per rilevare il disallineamento, a suo parere evidente, all'interno della maggioranza. Pone in luce, in particolare, la gravità che il Governo formuli un invito al ritiro nei riguardi di proposte dei relatori, tenuto conto che si tratta di un emendamento del relatore in una posizione in parte diversa da quella di rappresentante di una specifica forza politica.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Manca.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) rileva che la preannunciata intenzione del relatore Damiani di farsi promotore di un emendamento al disegno di legge di bilancio di contenuto identico a quello in esame supera la questione dell'esigenza di presentare un ordine del giorno vertente sul medesimo oggetto.

Il PRESIDENTE concorda con l'osservazione del senatore Patuanelli.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda poi relativamente ai restanti emendamenti non espressamente votati e non accantonati, che le proposte presentate dalle forze politiche di maggioranza si intendono ritirate dai rispettivi proponenti mentre le restanti proposte presentate dalle forze politiche di opposizione risultano respinte.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

– **(Tab.1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab.2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che è stata presentata la riformulazione 30.4 (testo 2), pubblicata in allegato.

Comunica che sono stati dichiarati inammissibili, per materia, i seguenti emendamenti: 2.10, 2.11, 2.12, 2.0.12, 5.6, 10.0.4, 10.0.9, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 10.0.36, 11.45, 11.52, 11.0.40, 23.24, 23.29, 23.0.3, 27.0.7, 34.5, 34.5 T2, 34.0.30, 34.0.92, 34.0.107, 34.0.108, 39.41, 39.0.22, 39.0.35, 39.0.36, 39.0.37, 39.0.50, 40.19, 41.0.1, 42.2, 42.3, 42.0.6, 44.6, 44.0.4, 45.8, 46.5, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.12, 48.0.24, 50.23, 50.0.5, 50.0.13, 50.0.14, 50.0.21, 50.0.33, 50.0.60, 50.0.64, 50.0.67, 50.0.68, 50.0.71, 52.1, 52.3, 52.5, 53.0.18, 53.0.19, 54.15, 54.18, 54.33, 54.34, 54.48, 54.49, 54.50, 54.51, 54.52, 54.84, 54.0.3, 54.0.10, 54.0.42, 54.0.45, 54.0.46, 54.0.48, 54.0.75, 54.0.82, 54.0.103, 54.0.104, 54.0.105, 54.0.106, 54.0.107, 55.17, 56.23, 56.24, 56.48 *(limitatamente ai commi da 6-ter a 6-octies)*, 56.54, 56.78, 56.79, 56.80, 56.0.10, 60.11, 60.0.10, 60.0.11, 60.0.21, 60.0.22, 61.4, 61.0.7, 61.0.10, 61.0.13, 61.0.14, 61.0.15, 61.0.17, 61.0.32, 61.0.36, 61.0.43, 62.5, 62.7 T2, 62.8, 62.10, 62.12, 62.21, 62.25, 62.32, 62.34, 63.10, 63.12, 63.13, 63.14, 63.0.3, 63.0.5, 63.0.25, 63.0.29, 63.0.34, 64.7, 64.16, 64.19, 64.20, 64.24, 64.0.1, 64.0.3, 64.0.20, 64.0.24, 64.0.52, 65.10, 65.0.4, 66.14, 67.3, 67.0.25, 67.0.40, 67.0.41, 70.0.12, 70.0.21 (testo corretto), 72.20, 72.21, 72.0.2, 72.0.7, 73.28, 77.3, 78.3, 78.0.7, 78.0.8, 78.0.13, 78.0.14, 79.11, 79.0.2, 79.0.3, 80.0.1, 80.0.2, 82.0.2,

84.5, 85.12, 85.35, 85.0.7, 85.0.21, 85.0.38, 85.0.38 T2, 85.0.40, 86.1, 92.0.1.

Sono invece stati dichiarati inammissibili, per problemi di copertura finanziaria, i seguenti emendamenti: 2.9, 2.0.3 T2, 3.2, 3.0.2, 3.0.8, 3.0.9, 4.1, 4.5, 4.7, 4.0.4, 4.0.13, 05.1, 5.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.11, 5.0.13, 5.0.15, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.13, 6.0.4, 6.0.8, 6.0.9, 7.3, 7.4, 7.5, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.11, 9.0.12, 9.0.14, 9.0.16, 10.2, 10.3, 10.4, 10.12, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.10, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.28, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7, 11.11, 11.13, 11.28, 11.32, 11.33, 11.35, 11.36, 11.38, 11.41, 11.43, 11.0.2, 11.0.9, 11.0.13, 11.0.30, 11.0.34, 11.0.44, 11.0.46, 11.0.47, 12.0.2, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.11, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.11, 17.0.2, 18.16, 18.17, 18.18, 18.21, 18.22, 18.25, 18.30, 18.0.6, 18.0.7, 23.7, 23.9, 23.14, 23.15, 23.16, 23.20, 23.26, 23.27, 23.28, 26.1, 26.0.3, 27.0.3, 27.0.9, 27.0.10, 28.4, 28.8, 28.9, 29.1, 29.2, 29.4, 29.5, 30.7, 30.8, 30.9, 30.11, 30.12, 30.13, 30.19, 30.20, 30.25, 30.0.1, 30.0.2, 30.0.3, 30.0.4 T2, 30.0.7, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.0.1, 32.0.3, 32.0.7, 32.0.12, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.0.5, 33.0.6, 34.1, 34.2, 34.0.7, 34.0.17, 34.0.18, 34.0.21, 34.0.27, 34.0.28, 34.0.32, 34.0.42, 34.0.43, 34.0.44, 34.0.50, 34.0.57, 34.0.85, 34.0.88, 34.0.89, 34.0.95, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.4, 35.0.8, 36.5, 36.14, 36.15, 37.1, 37.5, 37.9, 37.11, 37.0.11, 38.8, 39.7, 39.0.2, 39.0.8, 39.0.32, 39.0.39, 39.0.41, 39.0.52, 39.0.60, 39.0.62, 39.0.66, 40.18, 40.29, 40.0.7, 40.0.8, 40.0.9, 40.0.10, 40.0.13, 40.0.17, 40.0.18, 40.0.20, 40.0.28, 40.0.36, 40.0.41, 41.2 (limitatamente al comma 5), 41.12, 41.13, 41.15, 41.33, 41.35, 41.38, 41.0.2, 41.0.9, 42.0.4, 42.0.5, 44.4, 44.0.2, 44.0.7, 45.3, 45.4, 45.0.8, 48.2, 48.0.7, 48.0.22, 48.0.25, 50.21, 50.0.2, 50.0.3, 50.0.4 (limitatamente alla lettera c)), 50.0.11, 50.0.20 (limitatamente all'articolo 50-ter)), 50.0.26, 50.0.32, 50.0.35, 51.0.3, 52.2, 52.32, 52.36, 53.0.2, 53.0.8, 53.0.12, 53.0.44 (limitatamente ai commi 1-3), 54.7, 54.9, 54.20, 54.26, 54.74, 54.85, 54.0.5, 54.0.6, 54.0.11, 54.0.13, 54.0.14, 54.0.15, 54.0.19, 54.0.26, 54.0.27, 54.0.43, 54.0.77, 54.0.80, 54.0.84, 54.0.95, 54.0.96, 54.0.120, 55.0.6, 55.0.11, 56.1, 56.18, 56.30, 56.49, 56.55, 56.56, 56.70, 56.71, 56.0.1, 56.0.13, 57.0.1, 57.0.2, 60.10, 60.0.9, 61.0.1, 61.0.2, 61.0.31, 62.24, 62.31, 62.33, 62.0.2 T2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.9, 63.0.13, 63.0.20 T2 (limitatamente ai commi 3 e 4), 63.0.23 T2, 63.0.27, 63.0.31, 64.18, 64.23, 64.0.8, 64.0.9, 64.0.39, 64.0.42, 64.0.49, 64.0.50, 65.2, 65.0.1, 65.0.5, 65.0.7, 65.0.8, 65.0.9, 65.0.10, 65.0.15, 66.2, 66.5, 66.11, 66.12, 67.1, 67.17, 67.18, 67.19, 67.28, 67.0.7, 67.0.9 (limitatamente al comma 5), 67.0.12, 67.0.14, 67.0.26, 67.0.42, 67.0.44, 70.0.8, 70.0.9, 70.0.13, 70.0.19, 70.0.22, 71.0.2, 71.0.5, 72.4, 72.7, 72.9, 72.11, 72.12, 72.13, 72.0.3, 72.0.5, 72.0.6, 73.24, 73.27, 73.31, 73.32, 73.34, 73.36, 73.39, 73.42, 73.0.6, 73.0.17, 73.0.18, 73.0.20, 74.19, 74.21, 74.29, 74.31, 74.0.55, 74.0.57, 75.0.2, 77.0.1, 77.0.2, 78.0.12, 78.0.15, 79.3, 79.0.27, 79.0.28, 79.0.30, 79.0.31, 79.0.32, 79.0.34, 79.0.36, 79.0.44, 80.1, 80.5, 80.17, 80.0.3, 80.0.6, 80.0.11, 80.0.16, 80.0.17, 80.0.18, 80.0.25, 83.3, 83.4 (limitata-

mente alla lettera *b*)), 84.6, 84.0.3, 85.6, 85.10, 85.13, 85.14, 85.31, 85.0.1, 85.0.2, 85.0.16, 85.0.19, 85.0.25, 85.0.42, 87.0.2, 88.1, 88.22, 88.25, 88.33, 88.0.3.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 912**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/912/10/5 (testo 2)**

TERNULLO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'attuale assetto televisivo in Sicilia impedisce alle emittenti di Catania e Siracusa di trasmettere l'informazione locale libera, perché l'attuale legge non ha previsto frequenze Dvbt2 per le due province, costringendo alla chiusura decine e decine di imprese televisive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte ad autorizzare RAI WAY, attuale titolare delle frequenze in Sicilia di 2 livello, ad attivare impianti di piccola potenza nelle province di Catania Siracusa, che non disturbino i paesi esteri radio elettricamente confinanti, e permettano alle TV locali di Catania e Siracusa di esistere.

---

**G/912/11/5 (testo 2)**

DE CARLO, GELMETTI, AMBROGIO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

con la legge di stabilità 2015 era stato introdotto l'aumento dell'aliquota IVA sul *pellet* che è passata dal 10 per cento al 22 per cento, facendo così diventare per diversi anni l'Italia uno dei Paesi europei con la più alta aliquota su questo combustibile. Nell'ambito della precedente legge di Bilancio, poi, con lo scopo di tutelare le famiglie dall'aumento dei costi dell'energia, è stata ripristinata l'IVA sul *pellet* al 10 per cento per il 2023;

in questo momento, la proroga della misura avrebbe il duplice effetto di salvaguardare le famiglie e le imprese che lo utilizzano come fonte di riscaldamento, soprattutto in considerazione delle oscillazioni del prezzo dell'energia, come anche quello di garantire la competitività degli operatori italiani sui mercati internazionali;

un innalzamento repentino dei prezzi, come registrato nei precedenti anni, rischierebbe di compromettere nuovamente l'approvvigionamento energetico di molte famiglie del ceto medio-basso;

la conferma della misura contribuirebbe a perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione fiscale cresciuti negli ultimi anni proprio alla luce dell'aumento dell'aliquota, nonché l'insorgere delle cosiddette « frodi carosello » compensando largamente la copertura economica richiesta annualmente per finanziare la misura,

impegna il Governo ad adottare misure volte al mantenimento dell'Iva sul *pellet* al 10 per cento per contribuire a stabilizzare il mercato degli apparecchi di riscaldamento domestico di ultima generazione alimentati a *pellet*, favorendo il rinnovamento del parco esistente e, conseguentemente, la riduzione delle emissioni di particolato nell'aria.

---

### **G/912/12/5 (testo 2)**

SPINELLI, LIRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premesso che:

la figura del lavoratore frontaliero è costituita da quei lavoratori dipendenti che sono residenti fiscalmente in Italia e che quotidianamente

si recano all'estero, in zone di frontiera o Paesi limitrofi, per svolgere la prestazione di lavoro;

si tratta esclusivamente di quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano, appunto, all'estero in Paesi confinanti ovvero in Paesi limitrofi;

il lavoratore frontaliero è oggetto di una particolare imposizione fiscale in ragione della continua mobilità tra luogo di residenza in Italia e luogo di svolgimento dell'attività lavorativa;

da tempo i lavoratori transfrontalieri con San Marino pongono all'attenzione delle istituzioni centrali, Governo e Parlamento la necessità di un trattamento eguale per tutti i lavoratori transfrontalieri al fine di eliminare le differenze di trattamento ancora insite nel lavoro frontaliero e l'opportunità di istituire un Osservatorio permanente sul lavoro di frontiera,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di, prevedere che, con decorrenza 1° gennaio 2024:

a) le somme corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato con l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5 per cento;

b) le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.

---

**G/912/13/5 (testo 2)**

ZULLO, LIRIS, ZEDDA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912);

premessò che:

l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, istituisce l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale;

tale Agenzia ha lo scopo primario di sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, nonché, evitare pregiudizio alla operatività ed efficienza portuali;

considerato che:

il legislatore ha originariamente previsto che tale Agenzia fosse istituita per un periodo massimo di settantotto mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017;

ritenuto altresì che:

una proroga di tale misura costituirebbe una efficace azione di sostegno ai lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di prevedere che il periodo di istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale sia prorogato, da settantotto mesi a novantadue mesi e, pertanto, a disporre una dotazione finanziaria di 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025;

di prorogare, altresì, la scadenza da trentasei mesi a novantadue mesi del termine per la trasformazione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

**G/912/16/5 (testo 2)**

LORENZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia

economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

impegna il Governo  
a dare soluzione, quanto prima, alle problematiche sollevate nell'emendamento 4.6.

---

**G/912/23/5 (testo 2)**

DURNWALDER, LIRIS, MANCA, PIROVANO, RONZULLI, MAGNI, AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, TESTOR, DREOSTO, LOTITO, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l'articolo 3, comma 3 del decreto in esame prevede la possibilità, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale – di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

tale previsione, se non armonizzata con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, determinerebbe per Comuni e Città metropolitane una compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024,

impegna il Governo  
a valutare la possibilità di attuare, quanto prima, quanto previsto dagli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12.

---

**G/912/25/5 (testo 2)**

MANCA, LORENZIN, FRANCESCHELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia

economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

impegna il Governo:

a dare soluzione, quanto prima, alle problematiche sollevate nell'emendamento 13.0.14.

---

### **G/912/27/5 (testo 2)**

NASTRI, ZEDDA, LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, LEONARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premesso che:

il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del Registro delle imprese, istituiti presso le Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del decreto ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, in attuazione dell'articolo 21 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, è fissato al 6 febbraio 2024,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, con appositi strumenti normativi:

di fissare a 30 consiglieri il numero dei componenti del Consiglio, qualora a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite Camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione, che accorpano almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124;

di stabilire a due, il numero delle volte in cui il mandato dei membri della giunta, quale organo esecutivo della Camera di commercio, sia rinnovabile;

di prevedere, per le Camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all'entrata in vigore della presente

legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione, i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*bis*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9;

di considerare, quale garanzia di un adeguato presidio territoriale, il mantenimento di almeno una sede secondaria alle Camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124;

di applicare l'articolo 14, comma 3-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n. 580, introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le Camere di commercio che accorpano tre o quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124;

di interpretare l'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.

---

**G/912/29/5 (testo 2)**

LORENZIN, MANCA, D'ELIA, NICITA, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

impegna il Governo  
a dare soluzione, quanto prima, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

---

**G/912/30/5 (testo 2)**

LORENZIN, MANCA, D'ELIA, VERDUCCI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in ma-

teria economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

impegna il Governo  
a dare soluzione, quanto prima, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

---

**G/912/31/5 (testo 2)**

LORENZIN, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

impegna il Governo  
a dare soluzione, quanto prima, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

---

**G/912/32/5 (testo 2)**

LORENZIN, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

impegna il Governo  
a dare soluzione, quanto prima, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

---

**G/912/33/5 (testo 2)**

SENSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in ma-

teria economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

impegna il Governo  
a dare soluzione, quanto prima, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

---

**G/912/37/5 (testo 2)**

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 912 recante « Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili »;

premesso che:

il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, ha novellato il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, introducendo l'articolo 4-*sexies*, il quale prevede, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale introdotto con la medesima novella, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento;

lo stesso articolo 4-*sexies* disciplina poi la procedura di irrogazione delle sanzioni, affidandola all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

considerato che:

l'applicazione della predetta disposizione ha avuto un orizzonte temporale ridotto, alla luce della sospensione fino al 30 giugno 2024 delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni introdotta dall'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199,

impegna il Governo  
a trovare una soluzione alla questione descritta in premessa quanto prima.

---

**G/912/38/5 (già em. 1.0.10)**

TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 912, di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in

materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

il Capo I del decreto-legge in conversione reca disposizioni in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali;

l'articolo 1 del medesimo decreto-legge reca disposizioni in materia di conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni,

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 o di altri provvedimenti normativi aventi ad oggetto la disciplina previdenziale, idonei a parificare a tutti gli effetti ai lavoratori che hanno iniziato la contribuzione dopo il 1° gennaio 1996 tutti i lavoratori che decidano di esercitare l'opzione per il sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche attraverso la totalizzazione dei contributi, fermo restando che l'esercizio dell'opzione non deve comportare il sorgere del diritto di pensionamento anticipato rispetto a quanto previsto dal sistema pre opzione nei tre anni successivi a tale esercizio.

---

**G/912/39/5 (già em. 12.0.5)**

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante « misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili »,

premesso che:

a novembre del 2019 la Regione Emilia-Romagna ha affidato all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (ADBPO) l'incarico di predisporre uno studio finalizzato a individuare le strategie « per contemperare disponibilità naturale e domanda di risorsa idrica » e viene indicata come soluzione la costruzione di un invaso in località Stretta delle Gazze sul torrente Enza, comunemente noto come Diga di Vetto, che possa soddisfare le esigenze irrigue, preservando le riserve di acqua sotterranea, idropotabili, industriali, idroelettriche e di ritenzione delle piene;

ad aprile 2023 il Ministero delle infrastrutture autorizzato l'impegno di spesa in conto residui, a favore dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po per 3 opere, incluso l'invaso a Val d'Enza;

al fine di consentire la realizzazione dell'invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val d'Enza, nelle province di Reggio Emilia e Parma, sono necessarie misure intese a favorire l'accelerazione delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi,

impegna il Governo

a valutare l'assegnazione al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 4 maggio 2023, nominato ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 4 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi per la celere realizzazione dell'invaso in Val d'Enza, e a trasferire alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario a tale scopo, le risorse già assegnate all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, per la realizzazione del relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica.

---

## Art. 1.

### 1.0.1000/5 (testo 2)

LIRIS

*All'emendamento 1.0.1000, alinea articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica, le parole: « e dell'ANPAL » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù »;*

b) *al comma 1, le parole: « e della Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « , della Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù »;*

c) *al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto in fine il seguente: « Per il personale dirigenziale della Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845,00 »;*

d) *al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Quanto al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.170,35 si provvede me-*

dianete corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ».

---

### **Art. 3.**

#### **3.0.502**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 3-bis.**

1. All'articolo 6, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 27 novembre 2023, sostituire le parole da: “modificato ai sensi del primo periodo” fino alla fine del comma con le seguenti: “del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, può destinare una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso l'Autorità non inferiore a tre anni. L'inquadramento è effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre.”. ».

---

### **Art. 4.**

#### **4.0.1000/14 (testo 2)**

TESTOR, DREOSTO

*All'emendamento 4.0.1000, capoverso « Articolo 4-bis », i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:*

« 4. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, al secondo periodo, dopo le parole: “del presente articolo”, sono inserite le seguenti: “e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 14 del 2019, è

espresso, per l’Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento”.

5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 4, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024. ».

---

## Art. 11.

### 11.5 (testo 2)

BORGHESE, CALANDRINI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

« 3-bis. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell’ambito della procedura amministrativa di cui all’articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche in corso di costruzione, ai FIA italiani immobiliari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), del D.M. MEF n. 30 del 2015. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il FIA italiano immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell’università e della ricerca il valore di trasferimento dell’immobile e il FIA italiano immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell’università e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e approva o rigetta l’istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

3-ter. Il contributo di cui all’articolo 2, della legge 13 maggio 1965, n. 494, è incrementato di euro 16.000.000 per l’esercizio 2023. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari ad euro 16.000.000 per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. ».

---

**Art. 13.****13.0.42 (testo 4)**

ROMEO, TESTOR, DREOSTO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 13-bis.***(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)*

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, del dl n. 91 del 2018 volte a estendere il regime transitorio anche all'anno 2019 si applicano anche a decorrere dall'anno 2020 ».

---

**13.0.500/2 (testo 2)**

RONZULLI, LOTITO, PAROLI

*All'emendamento 13.0.500 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, alinea, dopo le parole: « per i locatori », inserire le seguenti: « che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, »;*

b) *al comma 5, dopo le parole: « per i locatori », inserire le seguenti: « che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, »;*

c) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « legge 21 giugno 2017, n. 96 », inserire le seguenti: « gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, »;*

d) *al comma 9:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: « chiunque propone », inserire le seguenti: « , pubblicizza »;*

2) *al terzo periodo, dopo la parola: « Chiunque », inserire le seguenti: « nell'esercizio delle forme imprenditoriali di cui al comma 8, ».*

---

**Art. 14.****14.0.500 (testo 2)**

## I RELATORI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**« Art. 14-bis.**

*(Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25)*

1. La società di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, di seguito "concessionario", è reintegrata, secondo le modalità e con la decorrenza indicati al comma 5, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009 ( di seguito "Convenzione Unica"), fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione di ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente:

a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico e di ANAS S.p.a., con compensazione delle spese;

b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti di ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a subentrare nei contratti stipulati da ANAS per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5.

2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica è integrata dall'atto aggiuntivo, corredato dal relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria società di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente è autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che si intendono approvati per effetto della presente disposizione in deroga alla procedura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei seguenti requisiti:

*a)* il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario è calcolato:

1) secondo i criteri di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;

2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;

3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del punto 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all’articolo 3, comma 3.0., lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009 e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti di ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;

4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del punto 1) l’importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;

*b)* per l’intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;

*c)* è inserita, nell’ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l’intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;

*d)* è fissato, per l’intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall’Autorità Regolazione dei Trasporti (ART) in attuazione dell’articolo 17, punto 3 della Delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorità, applicato al valore iniziale della concessione alla data del reintegro, calcolato ai sensi della lettera *a)*;

*e)* è determinato l’importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo della Commissione europea di cui alla Decisione C (2018)2435, tenuto conto dei relativi pareri dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti di ANAS S.p.a. in via definitiva, alla regolazione dell’importo di cui al comma 2, lettera *a)*, punto 3, nell’ambito delle risorse stanziare per

il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:

a) esclusivamente del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.;

b) dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi da ANAS nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;

c) dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo del decreto-legge n. 68 del 2022;

d) della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., comunque non riferibili ad interventi non ancora conclusi e collaudati.

4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del piano economico finanziario.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalità e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera a). Il termine di conclusione della gestione da parte di ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario è individuato entro le ore 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro, ANAS S.p.A. prosegue nella gestione delle tratte autostradali.

6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuto a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per il 2023 e 250 milioni per il 2024. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.

7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nel rispetto delle seguenti scadenze:

a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;

b) quanto agli ulteriori 250 milioni, entro il 31 maggio 2024.

8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per il 2023 e 250 milioni di euro per il 2024, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, come integrato dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto.

9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano di avere efficacia, subordinatamente

al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, limitatamente al terzo periodo, 11 e 12, del decreto-legge n. 68 del 2022.

10. All'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 68 del 2022 le parole “dai trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla società in *house* di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo”, sono sostituite dalle seguenti: “dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 e A25 mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0., lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009”. La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5. ».

---

## Art. 15.

### 15.0.500 (testo 2)

I RELATORI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente*

#### « Art. 15-bis.

*(Fondo di garanzia per le PMI)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, opera con le seguenti modalità:

a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a euro 5.000.000,00;

b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26

aprile 2013 in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di *start-up* innovative e di incubatori certificati, la garanzia è concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di "micro, piccola e media impresa" di cui all'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 (nel seguito, "PMI") rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima è altresì innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima è pari al 50 per cento;

c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000,00, ovvero fino a euro 80.000,00 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 di importo massimo sino ad euro 50.000, la garanzia del fondo è rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo;

d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del terzo settore, purché iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nonché al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000,00 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del terzo settore, anche se non iscritti al Repertorio economico amministrativo, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia

e delle finanze. Per sostenere l'operatività e le finalità della sezione speciale, alle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuarsi secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del fondo può essere concessa, nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;

e) la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese, con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità; la predetta percentuale è innalzata al 40 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;

f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalità previste dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione "*una tantum*" pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;

g) in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamo allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017.

3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal

Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non è dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.

4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “2 milioni” sono sostituite dalle parole: “500 mila”.

5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell'operatività del Fondo di garanzia. Per la medesima finalità, sono altresì utilizzate le risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è, conseguentemente, abrogato.

6. È istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza delle regioni o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese del settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato è convocato anche su impulso del Consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Presidente del Consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Al comma 48, lettera *a*), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soppresse le seguenti parole: “nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese”. Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione del Tavolo di cui al comma 6, il predetto Consiglio di gestione è composto unicamente dai rappresentanti delle amministrazioni previsti all'articolo 1, comma 48, comma *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*), del presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea. ».

**Art. 17.****17.0.35 (testo 2)**

MURELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 17-bis.***(Integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)*

1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato con la presenza di un rappresentante, scelto di intesa tra le quattro associazioni di categoria che, per legge, compongono le commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ».

---

**Art. 21.****21.0.500 (testo 2)**

I RELATORI

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:***« Art. 21-bis.***(Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede

legale o la sede operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1, annesso al presente decreto.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023. ».

## Allegato 1

<b>N.</b>	<b>NOME</b>	<b>CODICE COMUNE</b>	<b>PR</b>
1	BARBERINO DI MUGELLO	48002	FI
2	BORGO SAN LORENZO	48004	FI
3	CALENZANO	48005	FI
4	CAMPI BISENZIO	48006	FI
5	CAPRAIA E LIMITE	48008	FI
6	CERRETO GUIDI	48011	FI
7	EMPOLI	48014	FI
8	FIRENZUOLA	48018	FI
9	FUCECCHIO	48019	FI
10	MARRADI	48026	FI
11	MONTELUPO FIORENTINO	48028	FI
12	PALAZZUOLO SUL SENIO	48031	FI
13	SCARPERIA E SAN PIERO	48053	FI
14	SESTO FIORENTINO	48043	FI
15	SIGNA	48044	FI
16	VINCI	48050	FI
17	VICCHIO	48049	FI
18	COLLESALVETTI	49008	LI
19	LIVORNO	49009	LI
20	ROSIGNANO MARITTIMO	49017	LI
21	BIENTINA	50001	PI
22	CALCINAIA	50004	PI
23	CASCIANA TERME LARI	50040	PI
24	CASCINA	50008	PI
25	CASTELFRANCO DI SOTTO	50009	PI
26	CHIANNI	50012	PI
27	CRESPINA LORENZANA	50041	PI
28	FAUGLIA	50014	PI
29	MONTEPOLI IN VAL D'ARNO	50022	PI
30	PISA	50026	PI
31	PONSACCO	50028	PI
32	PONTEDERA	50029	PI
33	SAN GIULIANO TERME	50031	PI
34	SAN MINIATO	50032	PI
35	SANTA CROCE SULL'ARNO	50033	PI
36	SANTA MARIA A MONTE	50035	PI
37	VECCHIANO	50037	PI
38	CANTAGALLO	100001	PO
39	CARMIGNANO	100002	PO
40	MONTEMURLO	100003	PO
41	POGGIO A CAIANO	100004	PO
42	PRATO	100005	PO
43	VAIANO	100006	PO
44	VERNIO	100007	PO
45	AGLIANA	47002	PT

46	BUGGIANO	47003	PT
47	CHIESINA UZZANESE	47022	PT
48	LAMPORECCHIO	47005	PT
49	LARCIANO	47006	PT
50	MARLIANA	47007	PT
51	MASSA E COZZILE	47008	PT
52	MONSUMMANO TERME	47009	PT
53	MONTALE	47010	PT
54	MONTECATINI TERME	47011	PT
55	PESCIA	47012	PT
56	PIEVE A NIEVOLE	47013	PT
57	PISTOIA	47014	PT
58	PONTE BUGGIANESE	47016	PT
59	QUARRATA	47017	PT
60	SAN MARCELLO PITEGLIO	47024	PT
61	SERRAVALLE PISTOIESE	47020	PT
62	UZZANO	47021	PT

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 926****Art. 30.****30.4 (testo 2)**

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, BEVILACQUA, CASTELLONE, DAMANTE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « e 5 mesi »;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024. ».

c) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

« 5-bis. Ai maggiori oneri pari a 64 milioni di euro per l'anno 2024, 220 milioni di euro per l'anno 2025, 235 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 8 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede:

a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2025, 235 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 220 milioni di euro per l'anno 2025, 235 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022;

b) quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 8 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « 36 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 92 milioni di euro per l'anno 2029 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 ».*

---





